

DELIBERAZIONE 23 DICEMBRE 2025

570/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL REGIME DI REINTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI SAN FILIPPO DEL MELA 220KV E SAN FILIPPO DEL MELA 150KV, PER L'ANNO 2026

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1367^a riunione del 23 dicembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 18 novembre 2025, n. 173;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 269/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 269/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 741/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 741/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2023, 502/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 502/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2024, 581/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 581/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2025, 185/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 185/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 21 ottobre 2025, 454/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 454/2025/R/eel);

- la comunicazione di A2A Energiefuture S.p.A. (di seguito anche: A2A Energiefuture), del 17 giugno 2024, prot. Autorità 42725, di pari data (di seguito: prima comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 26 settembre 2024, prot. Autorità 67786, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 28 agosto 2025, prot. Autorità 60137, del 29 agosto 2025 (di seguito: seconda comunicazione A2A);
- la comunicazione di Terna, del 22 settembre 2025, prot. Autorità 65409, di pari data (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la lettera della Direzione Mercati Energia (di seguito: DIME) dell’Autorità, del 9 dicembre 2025, prot. Autorità 85855, di pari data (di seguito: lettera DIME);
- la comunicazione di A2A Energiefuture, del 10 dicembre 2025, prot. Autorità 86249, dell’11 dicembre 2025 (di seguito: terza comunicazione A2A).

CONSIDERATO CHE:

- con la prima e la seconda comunicazione Terna, Terna si è tra l’altro espressa in merito alle condizioni di essenzialità della centrale San Filippo del Mela per l’anno 2026; la prima comunicazione Terna fa seguito alla prima comunicazione A2A, mentre la seconda comunicazione Terna è stata trasmessa ai sensi del comma 65bis.3 della deliberazione 111/06 (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06);
- l’elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06 valido per l’anno 2026, predisposto e pubblicato da Terna ai sensi del comma 63.1, include, tra gli altri, gli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV di A2A Energiefuture;
- agli impianti essenziali in regime di reintegrazione dei costi è applicato un corrispettivo, determinato dall’Autorità, pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all’impianto considerato e i ricavi dallo stesso conseguiti;
- il comma 63.11 prevede che:
 - gli utenti del dispacciamento titolari di impianti essenziali possano richiedere, per il periodo di validità dell’elenco di cui al comma 63.1, l’ammissione al regime di reintegrazione dei costi disciplinato dall’articolo 65;
 - la richiesta dell’utente del dispacciamento si consideri accolta, salvo necessità di acquisire ulteriori documenti e informazioni, qualora il provvedimento di diniego non venga comunicato all’utente entro un termine predefinito;
- con la seconda comunicazione A2A, come modificata e integrata con la terza comunicazione A2A a seguito della lettera DIME, A2A Energiefuture ha avanzato richiesta di ammissione al regime di reintegrazione, per l’anno 2026, della centrale San Filippo del Mela, composta dagli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV; nella menzionata istanza di ammissione al regime di reintegrazione, A2A Energiefuture ha:

- evidenziato che la centrale necessita nell'anno 2026 di interventi per il prolungamento della vita utile e per il miglioramento della relativa disponibilità (di seguito: interventi 2026);
- richiesto che, ai fini della determinazione del costo per ammortamento e remunerazione del capitale degli interventi 2026, sia applicato un periodo di ammortamento corrispondente al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il giorno 31 dicembre 2026.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle informazioni e dei dati ricevuti, sia possibile valutare positivamente l'ipotesi di ammettere, nei limiti esplicitati nel prosieguo, gli impianti essenziali San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV al regime di reintegrazione, in ragione del maggior beneficio atteso per i consumatori nel prevedere che i suddetti impianti siano assoggettati al predetto regime per l'anno 2026 piuttosto che stabilire che siano espunti dall'elenco degli impianti essenziali *ex* deliberazione 111/06.

RITENUTO, ALTRESÌ, OPPORTUNO:

- accogliere l'istanza di ammissione degli impianti essenziali San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV alla reintegrazione dei costi per l'anno 2026 di cui alla seconda e la terza comunicazione A2A, con le seguenti previsioni e precisazioni:
 - con riferimento a ciascun cespito che, contestualmente, sia rilevante per la determinazione del corrispettivo di reintegrazione e sia incluso nel novero degli interventi 2026, è applicato un periodo di ammortamento, ai fini della quantificazione della quota di ammortamento e della remunerazione calcolate sulla base della formula di cui al comma 65.15, pari al lasso temporale compreso tra l'inizio dell'ammortamento e il 31 dicembre 2026, nel caso in cui l'applicazione dell'articolo 65 della stessa deliberazione preveda che il periodo di ammortamento termini successivamente;
 - dal calcolo dei corrispettivi di reintegrazione per l'anno 2026 degli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV sono esclusi gli interventi per i quali, ai fini dell'applicazione del regime di reintegrazione, è stato previsto l'ammortamento accelerato con le deliberazioni 269/2020/R/eel, 741/2022/R/eel e 502/2023/R/eel, rispettivamente entro gli anni 2022, 2023 e 2024, e con le deliberazione 581/2024/R/eel e 185/2025/R/eel, entro l'anno 2025, ai sensi di quanto previsto nei provvedimenti citati;
 - fatto salvo quanto sopra stabilito rispetto ai cespiti inclusi nel novero degli interventi 2026 e quanto previsto da precedenti deliberazioni con riferimento a cespiti soggetti ad ammortamento accelerato in anni precedenti al 2026, si applicano integralmente le disposizioni sulla determinazione della quota di ammortamento e della remunerazione del capitale investito riconosciuto di cui all'articolo 65 e il numero di anni complessivi del periodo di ammortamento delle

immobilizzazioni incluse nel capitale investito dovrà essere non inferiore al maggiore fra il corrispondente numero applicato per la redazione del bilancio di esercizio ai fini civilistici e il numero di anni di durata complessiva del normale ciclo di vita utile dell'immobilizzazione medesima, fatti salvi eventuali scostamenti dal criterio appena enunciato supportati da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;

- il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 65.15 applicato agli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV per l'anno 2026 è pari al tasso definito per il medesimo anno con la deliberazione 454/2025/R/eel;
- ai fini della determinazione dei corrispettivi di reintegrazione per l'anno 2026, la parte dei costi indiretti, delle spese generali e dei ricavi indiretti da attribuire a ciascuno degli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV è calcolata ai sensi del comma 65.26, fatto salvo quanto previsto al comma 65.27;
- in sede di riconoscimento dei corrispettivi di reintegrazione per l'anno 2026, saranno ammessi soltanto costi fissi coerenti con il principio di efficienza e strettamente necessari al normale esercizio degli impianti considerati;
- qualora, a seguito di provvedimenti futuri, gli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV risultino assoggettati al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, gli eventuali corrispettivi di reintegrazione per il periodo di essenzialità successivo all'anno 2026 saranno determinati escludendo i cespiti relativi agli interventi 2026, come previsto per casi come questo dalla deliberazione 111/06, in quanto già ammortizzati ai fini del regime di reintegrazione;
- nel caso in cui gli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV non risultino assoggettati al regime di reintegrazione anche oltre l'anno 2026, ai cespiti relativi agli interventi 2026 sarà applicato quanto previsto dalla deliberazione 111/06 per le immobilizzazioni soggette ad ammortamento accelerato.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- il presente provvedimento costituisca atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di un precedente provvedimento dell'Autorità; la deliberazione 111/06 stabilisce che l'utente del dispacciamento titolare di un impianto essenziale possa chiedere all'Autorità l'ammissione dello stesso al regime di reintegrazione dei costi e che, ove non sia comunicato il provvedimento di diniego al medesimo utente entro un termine predefinito, l'istanza si consideri accolta

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini esplicitati in premessa, l'istanza di ammissione al regime di reintegrazione presentata da A2A Energiefuture S.p.A. con la seconda comunicazione A2A, come modificata e integrata dalla terza comunicazione A2A, in relazione agli impianti San Filippo del Mela 220kV e San Filippo del Mela 150kV per l'anno 2026;
2. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, a Terna S.p.A. e ad A2A Energiefuture S.p.A.;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini